



Roma, lì 24 ottobre 2025

CIRCOLARE N. 1309/2025

Rinegoziazione per l'anno 2025 dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007

INDICE

PREMESSA.....	3
PARTE I CARATTERISTICHE DEI PRESTITI.....	3
Sez. 1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili	3
Sez. 2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati	5
PARTE II PROCEDURA DI ADESIONE E PERFEZIONAMENTO	8
Sez. 1. Procedura di adesione.....	8
Par. 1.1 Premessa	8
Par. 1.2 Scelta delle condizioni	9
Par. 1.3 Domanda di adesione.....	9
Par. 1.4 Perfezionamento del contratto.....	11
Sez. 2. Limitazioni e considerazioni finali	11

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito “CDP”) si rende disponibile ad effettuare, nel corso del secondo semestre dell’anno 2025, un’operazione di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP ai comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle province a cui appartengono i predetti comuni (di seguito “Ente/i”), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii.¹ e alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Potranno essere rinegoziati nell’ambito dell’operazione di cui alla presente Circolare sia i prestiti che beneficiano delle operazioni di differimento del pagamento delle rate di ammortamento attivate tempo per tempo dalla CDP in favore degli Enti (di seguito “Prestiti Originari con Rate Differite”) sia i prestiti che non beneficiano dei differimenti del pagamento delle rate di ammortamento attivate tempo per tempo dalla CDP in favore degli Enti (di seguito “Prestiti Originari senza Rate Differite”).

I prestiti rinegoziati nell’ambito dell’operazione di cui alla presente Circolare non potranno beneficiare di ulteriori operazioni di rinegoziazione che la CDP dovesse promuovere fino al 31 dicembre 2027.

PARTE I: CARATTERISTICHE DEI PRESTITI

Sez. 1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili

Possono essere oggetto della presente rinegoziazione esclusivamente i Prestiti Originari con Rate Differite e i Prestiti Originari senza Rate Differite intestati agli Enti, connotati dalle seguenti e contestuali

¹ L’art 1, comma 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii prevede che “*in relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.*”

caratteristiche (di seguito, congiuntamente “Prestiti Originari”):

Prestiti Originari con Rate Differite

- a) prestiti ordinari o flessibili a tasso fisso;
- b) **concessi originariamente all’Ente in data antecedente gli eventi sismici del 2012 e con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente stesso;**
- c) in ammortamento al 1° luglio 2025, con debito residuo comprensivo delle quote capitale oggetto di differimento, a tale data, pari o superiore ad euro 10.000,00.

Prestiti Originari senza Rate Differite

- d) prestiti ordinari o flessibili a tasso fisso e tasso variabile;
- e) **concessi all’Ente prima del 1° gennaio 2025** e con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente stesso;
- f) in ammortamento al 1° luglio 2025, con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari o superiore ad euro 10.000,00 e con scadenza dell’ammortamento successiva al 31 dicembre 2030.

Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i Prestiti Originari oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché i Prestiti Originari rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i Prestiti Originari intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito “TUEL”), con apposito decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL.

Non possono in ogni caso essere rinegoziati i prestiti che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- I. rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana, ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
- II. trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
- III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- IV. Prestiti Investimenti Green BEI, concessi ai sensi della Circolare n. 1280 del 27 giugno 2013 e

ss.mm.ii.

- V. Intestati ad Enti in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, del TUEL;
- VI. intestati ad Enti morosi;
- VII. intestati ad Enti che abbiano registrato morosità, non imputabili a disfunzioni tecniche, nel periodo gennaio 2023 – ottobre 2025, successivamente sanate, qualora tali morosità presentino tutte le seguenti caratteristiche:
 - (i) importo dell'insoluto maggiore di euro 1.000,00;
 - (ii) incidenza dell'insoluto superiore all'1% rispetto al debito residuo complessivo;
 - (iii) insoluto non sanato entro i 2 mesi successivi alla data dell'insolvenza²;
- VIII. concessi in base a leggi speciali.

In ogni caso, i Prestiti Originari rinegoziabili da ciascun Ente saranno esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo (come di seguito definito) di cui alla successiva Sezione 1 (*Procedura di adesione e perfezionamento*) della Parte Seconda della presente Circolare.

Sez. 2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati

Gli Enti beneficiari di prestiti aventi le caratteristiche elencate nella precedente Sezione 1 (*Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili*), possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalità indicate nella Parte Seconda della presente Circolare. Fermo restando quanto previsto nel contratto di rinegoziazione, i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito "Prestiti Rinegoziati") avranno, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:

² Le condizioni di esclusione degli Enti relative a morosità sono riferite ai rapporti di finanziamento degli Enti medesimi con CDP e a quelli trasferiti da CDP al MEF in sede di trasformazione in S.p.A. ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Non saranno esclusi dalla Rinegoziazione, gli Enti le cui morosità siano connesse a esposizioni in precedenza inserite nella massa passiva di dissesti deliberati dagli Enti in data antecedente all'entrata in vigore della Legge 296/2006 che, all'art. 1, comma 741, ha modificato l'art. 255 del TUEL, prevedendo che non compete all'OSL l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del TUEL.

Prestiti Originari con Rate Differite:

- a) debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° luglio 2025, comprensivo delle quote capitale non corrisposte alle scadenze previste dal piano di ammortamento vigente in virtù delle iniziative di differimento del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui attivate tempo per tempo dalla CDP in favore degli Enti;
- b) pagamento, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, di rate semestrali comprensive di quote capitale, ciascuna di importo pari allo 0,50% del debito residuo in essere al 1° luglio 2025, comprensivo delle quote capitale oggetto di differimento, e di quote interessi semestrali calcolate al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito “Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione”);
- c) pagamento, dal 30 giugno 2029 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (piano di ammortamento c.d. “francese”), comprensive di quota capitale e di quote interessi calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione;
- d) scadenza dell’ammortamento del Prestito Rinegoziato corrispondente, a seconda dei casi, (i) alla data di scadenza originaria posticipata di 5 anni ovvero (ii) alla data di scadenza risultante dal differimento delle rate di cui l’Ente stia beneficiando, qualora tale data cada successivamente a quella precedentemente indicata.

Prestiti Originari senza Rate Differite:

- a) debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2026;
- b) pagamento, dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2028, di rate semestrali comprensive di quote capitale, ciascuna di importo pari allo 0,50% del debito residuo in essere al 1° gennaio 2026, e di quote interessi semestrali calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione;
- c) pagamento dal 30 giugno 2029 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (piano di ammortamento c.d. “francese”), comprensive di quota capitale e di quota interessi calcolata al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione;
- d) scadenza dell’ammortamento del Prestito Rinegoziato pari alla scadenza originaria aumentata di 3 anni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii.

Inoltre, per i Prestiti Rinegoziati:

- a) il Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione è determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata dell'ammortamento e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione;
- b) la garanzia è costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e *pro solvendo* a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i *covenant* previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati;
- c) sussiste la facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione, entro il 31 dicembre 2025 per i Prestiti Originari con Rate Differite ed entro il 30 giugno 2026 per i Prestiti Originari senza Rate Differite, nel caso in cui, tra l'altro, una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del contratto si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie;
- d) sussiste la facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile i Prestiti Rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai Prestiti Originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:
 - (i) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Prestito Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - (ii) destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
 - (iii) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.

Le modalità di risoluzione dei Prestiti Rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinati sulla base del contratto di rinegoziazione e delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali ai sensi della Circolare CDP n. 1280

del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.;

- e) la disciplina (i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2026), (ii) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2026), (iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base del contratto di rinegoziazione e delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:

- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi Prestiti Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
- dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.

PARTE II: PROCEDURA DI ADESIONE E PERFEZIONAMENTO

Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura di adesione all'operazione di rinegoziazione dei Prestiti Originari e di perfezionamento dei relativi contratti.

Sez. 1. Procedura di adesione

Par. 1.1 Premessa

La CDP metterà a disposizione di ciascun Ente, dal 28 ottobre 2025 al 14 novembre 2025 (di seguito "Periodo di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari rinegoziabili e renderà note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito "Applicativo").

La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi:

- 1) scelta delle condizioni;

- 2) domanda di adesione;
- 3) perfezionamento del contratto.

Par. 1.2 Scelta delle condizioni

Durante il Periodo di Adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente può accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA ed effettuare le azioni sottoelencate:

- 1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare;
- 2) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ed inserire l'indirizzo PEC al quale verranno inviati i documenti controfirmati per accettazione dalla CDP ai sensi del successivo Paragrafo 1.4 (Perfezionamento del contratto);
- 3) confermare di voler accettare le condizioni di cui alla precedente Sezione 2 (*Caratteristiche dei prestiti rinegoziati*) della Parte Prima della presente Circolare;

inoltre, durante il Periodo di Adesione e fino al 21 novembre 2025 sarà possibile:

- 1) compilare il form documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per la successiva generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 5;
- 2) effettuare il *download* i) della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, ii) del relativo documento con il quale l'Ente approva specificatamente le clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, iii) dell'elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti"), nel quale sono indicate, tra l'altro, le principali caratteristiche post rinegoziazione, iv) del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v) della delegazione di pagamento unica riguardante ciascun prestito rinegoziato. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto dal successivo Paragrafo 1.3 (*Domanda di adesione*).

Par. 1.3 Domanda di adesione

L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro il 21 novembre 2025, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione, firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri:

- a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo;
- b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di Consiglio [o dell'organo esecutivo dell'Ente] che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 183 del TUEL;
- c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;
- d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa *privacy*, completo di copia del documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore del contratto, se richiesto dalla CDP.

Inoltre, dovrà pervenire la delegazione di pagamento unica riguardante ciascun Prestito Rinegoziato, generata dall'Applicativo e corredata, per ciascun prestito rinegoziato, dal relativo piano di ammortamento, completa della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmata da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore.

Tale delegazione di pagamento potrà pervenire in originale:

- tramite l'Applicativo, entro il termine del 21 novembre 2025, redatta nella forma del documento informatico (il file .pdf è generato dall'Applicativo), completo della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente sottoscritto digitalmente sia dal soggetto munito di idonei poteri che dal messo notificatore; non saranno, pertanto, accettate delegazioni di pagamento stampate, scansionate e successivamente firmate digitalmente.
- a mezzo corriere, posta o consegna a mano, entro il termine del 25 novembre 2025 all'indirizzo: Cassa depositi e prestiti società per azioni – Finanziamenti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: *“Rinegoziazione per l'anno 2025 dei prestiti concessi agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012”*.

Gli orari per la consegna a mano delle delegazioni di pagamento sono indicati nel sito internet della CDP.

Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP.

Par. 1.4 Perfezionamento del contratto

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalità e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro il 28 novembre 2025, sancisce il perfezionamento del Contratto.

Sez. 2. Limitazioni e considerazioni finali

La rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve aver approvato il bilancio di previsione 2025 o la relativa variazione;
- b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato con effetto al 31 dicembre 2025, di riduzione con effetto al 1° gennaio 2026 e di variazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 31 dicembre 2025, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;
- c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° luglio 2025, ove autorizzate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati;
- d) con il perfezionamento del contratto di rinegoziazione, l'Ente prende atto che i prestiti rinegoziati non potranno essere oggetto di ulteriori operazioni di rinegoziazione promosse dalla CDP fino al 31 dicembre 2027;
- e) successivamente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, con riferimento ai Prestiti Originari con Rate Differite, CDP invierà all'Ente un nuovo avviso di pagamento per la rata in scadenza al 31 dicembre 2025, che annullerà e sostituirà l'avviso precedentemente inviato;
- f) la CDP, inoltre, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione;

- g) la CDP, infine, si riserva di modificare i termini di adesione e perfezionamento dell'operazione, dandone comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso nel proprio sito internet (www.cdp.it)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Dario Scannapieco